



Comune di
VALDOBBIADENE

Provincia di Treviso

UFFICIO EDILIZIA PRIVATA
3^a UNITÀ ORGANIZZATIVA
Telefono 0423-976838

COMUNICAZIONE RELATIVA AD
INTERVENTI DI INSTALLAZIONE DI
IMPIANTI SOLARI TERMICI O FOTOVOLTAICI

(art. 11 c. 3 del D.Lgs. 115/2008 - art. 6 del D.P.R. 06-06-2001, n. 380)

EDILIZIA AD USO RESIDENZIALE

<input checked="" type="checkbox"/> UFFICIO EDILIZIA PRIVATA	Protocollo
--	------------

Il sottoscritto _____ Tel. n. _____
nato a _____ il _____,
residente in _____, via _____ n° _____
C.F. _____, nella qualità di ⁽¹⁾ _____
dell'immobile ubicato in questo Comune, ricompreso in zona _____
dal vigente strumento urbanistico generale

IMMOBILE censito come segue:

Catasto Terreni – Sezione di _____ Fg. _____ Mapp. N. _____

Catasto Fabbricati – Sezione Urbana _____ Fg. _____ Mapp./sub N. _____

Lavori da eseguirsi in località/frazione _____ **Via** _____ **n.** _____

COMUNICA

che provvederà all'**installazione di IMPIANTO SOLARE TERMICO O FOTOVOLTAICO** nell'immobile citato in premessa, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.Lgs n. 115 del 30-05-2008 e dell'art. 6 del D.P.R. 06-06-2001, n. 380.

⁽¹⁾ Proprietario / Usufruttuario / Superficiario / Enfiteuta / Titolare di altro diritto reale di godimento quale Uso, Abitazione, Servitù, ecc...
Nel caso di persone giuridiche precisare la ragione sociale nonché il proprio titolo di rappresentanza.

DICHIARA

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ - art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

che:

- il fabbricato su cui verrà posizionato l'impianto è di sua proprietà;
- l'impianto solare sarà di dimensioni inferiori della superficie del tetto dell'edificio su cui verrà installato e avrà la stessa inclinazione e orientamento; sarà posizionato in aderenza o integrato con il tetto dell'edificio ed i suoi componenti non ne modificheranno la sagoma;
- l'intervento richiesto non altererà lo stato dei luoghi.
- il fabbricato su cui verrà posizionato l'impianto non rientra tra quelli di cui all'art. 136 – comma 1 lett.b) e Lett. C) del Decreto Legislativo n. 42/2004 (ville parchi beni culturali o complessi di valore storico);
- prima dell'attivazione dell'impianto sarà conseguito il certificato di regolare esecuzione.
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge n. 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA

- copia di documento di riconoscimento;
- titolo di proprietà o autocertificazione (dichiarazione sostitutiva).
- planimetria catastale;
- estratto P.R.G.;
- documentazione fotografica esauriente.
- _____

Data richiesta _____

IL RICHIEDENTE

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o **inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente** via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

D.Lgs. 30-05-2008, n. 115 Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.

Art. 11. - Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari
Comma 3

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.

D.P.R. 06-06-2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Art. 6 (L) - Attività edilizia libera (Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lett. c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)

1. Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:

- a) interventi di manutenzione ordinaria;
- b) interventi [...] volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.

D.Lgs. 22-01-2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

Articolo 136 - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:
 - a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali [1];
 - b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
 - c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici [2];
 - d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze [3].